CITTÀ DI BARLETTA
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Parliamo di …….. “ Componenti in cemento e amianto impiegati negli immobili edificati prima del 1992”

Questa foto rende manifesta una realtà negativa che spesso i cittadini sono costretti a subire.
La deturpazione dell'ambiente, causata da “ uomini “ senza alcun rispetto per la propria ed altrui salute, diventa un “ lavorio incessante ” a discapito dei cittadini, basato su:
. attività abusiva di rimozione;
. trasporto illecito di rifiuti speciali pericolosi e tossico nocivi;
. abbandono degli stessi in aree non idonee.

Gli autori di detto crimine e i proprietari degli immobili, dai quali sono stati asportati tali elementi, colti in flagranza di reato, rischiano pesanti condanne penali e relative multe.

PREMESSA

L'amianto è un minerale: varietà di serpentino fibroso usata per fabbricare tessuti incombustibili e materiali di rivestimento antincendio.
Le fibre di amianto erano impiegate in precedenza anche dalle industrie che realizzavano manufatti per l'edilizia e manicotti di rivestimento per impianti termici.
Per quanto riguarda i manufatti edili, al fine di offrire una resistenza maggiore al carico di rottura, le fibre di amianto venivano impastate con il cemento e

materiale inerte per la realizzazione di pannelli ondulati (eternit), canne fumarie, condotte, ecc.

La Fibronit di Bari è stata una delle aziende del Sud Italia più rappresentativa per la realizzazione di questa particolare tipologia di manufatti per l'edilizia.
Tali industrie e i manufatti realizzati sono stati definiti pericolosi per la salute umana in quanto, studi scientifici hanno provato il legame tra le fibre di amianto e le malattie polmonari, causa di innumerevoli decessi, di soggetti esposti alla inalazione delle stesse fibre.

Al fine di tutelare la salute pubblica, lo Stato ha legiferato promulgando la **legge n° 257 del 27/03/1992**, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n° 87 del 13/04/1992, supp. ord..
La seguente legge disciplina in materia ambientale nello specifico:

. estrazione
. importazione
. lavorazione
. utilizzazione
. commercializzazione
. trattamento
. smaltimento
. decontaminazione
. dismissione
. bonifica dei siti da amianto

In attuazione delle norme della predetta legge e in particolare degli art.6 comma 3° e dell'art. 12 comma 2°, si legiferava ancora in merito con il **D.M. Sanità del 06/09/1994** pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 220 del 20/09/1994 supp.ord.
Tale Decreto Ministeriale disciplina in merito alle normative tecniche per la valutazione del rischio, del controllo, della manutenzione e della bonifica dei materiali edili contenenti amianto già in opera negli immobili realizzati prima della entrata in vigore della legge 257/92.
La legge 257/92 all'art. 15 prevede una serie di sanzioni amministrative a carico di imprese o soggetti responsabili che violino i seguenti articoli e in particolare:
> comma 1° prevede la sanzione amm. da € 5164,57 a € 25822,84 per la violazione 3 commi 1 e 2 per il superamento dei valori limiti di concentrazione di fibre respirabili in ambienti di lavoro (bonifiche, trasformazione, smaltimento; I limiti, le procedure e i metodi di analisi per la misurazione dell'inquinamento da amianto negli affluenti liquidi e gassosi).
> comma 2° prevede la sanzione amm da € 3615,20 a € 18075,99, per la violazione degli obblighi concernenti l'adozione delle misure di sicurezza previsti dall'art. 6 comma 3° e 4° (per gli enti inadempienti)
> comma 3° prevede la sanzione amm da € 2582,35 a 15473,71 per la violazione dell'art.12 comma 4° a carico delle imprese che esercitano attività di

rimozione e smaltimento dell'amianto che non sono iscritte all'albo speciale e che non assumono personale specializzato a tale compito.
> comma 4° prevede la sanzione amm da € 2582,35 a € 5164,71 per la violazione dell'art 9 comma 1 e dell'art. 12 comma 5 a carico delle imprese che svolgono attività di smaltimento di amianto che non comunicano annualmente alle ASL, alle regioni e alle Province di competenza i risultati dell'attività di bonifica, i quantitativi, le caratteristiche dell'amianto e i siti.

La stessa sanzione si applica a carico dei proprietari degli immobili che non comunicano alle ASL di appartenenza la presenza dei componenti in amianto e delle imprese che svolgono attività di manutenzione in immobili contenenti amianto che non tutelano i loro dipendenti.

La non ottemperanza alle norme sopra citate, l'espletamento di indagini tecniche in sito e di laboratorio, attestanti la dispersione e la concentrazione in atmosfera di fibre di amianto, superiori ai valori limiti consentiti dalla legge, possono suscitare a carico dei responsabili delle imprese specializzati in opere di bonifica da amianto e dei proprietari di immobili interessati dalla presenza di amianto, l'ipotesi di reato ai sensi dell'art. 674 del c.p.

>>>>>>>>Edifici interessati dalla presenza di manufatti contenenti amianto e obblighi dei proprietari

Gli interventi di rimozione o di manutenzione su elementi strutturali contenenti amianto, collocati in edifici, vengono eseguiti molto spesso dai proprietari degli immobili attraverso delle procedure attivate a seguito di denunzie di vicini, preoccupati per la presenza dell'amianto.

L'atteggiamento omissivo dei proprietari di immobili interessati dalla presenza di amianto, di fronte agli obblighi di cui all'art.12 comma 5 della legge 257/1992 è molte volte causato dalla disinformazione e dalla sottovalutazione del potenziale pericolo costituito dalla esposizione alle fibre di amianto degli occupanti gli stessi immobili.
Per una conoscenza maggiore del problema che si sta trattando si precisa che, i materiali contenenti amianto presenti negli edifici, si possono dividere in tre grandi categorie:
. materiali di rivestimento contenenti amianto applicato a spruzzo o cazzuola
. rivestimenti isolanti per impianti termici (tubi e caldaie)
. pannelli ad alta densità (cemento e amianto) a bassa densità (cartoni) e

prodotti tessili. Pannelli ondulati in cemento e amianto, lastre di copertura che sono maggiormente presenti nei fabbricati.

Il potenziale pericolo dei materiali di amianto dipende dalla eventualità che siano rilasciate in atmosfera fibre aerodisperse e che possono essere inalate dagli occupanti gli immobili o da altri soggetti esposti.
Il pericolo della eventualità che i materiali di amianto disperdano fibre aumenta con la friabilità degli stessi.
Si definiscono friabili i materiali che si possono sbriciolare con la semplice pressione delle dita.
I materiali friabili possono liberare le fibre a causa della scarsa coesione e aggregazione interna della matrice di base che li compone, soprattutto se sottoposti a deterioramento, vibrazioni, correnti d'aria, infiltrazioni d'acqua.

In base alla friabilità i materiali contenenti amianto si possono distinguere:
1. friabili: materiali che possono essere ridotti in polvere con la semplice pressione manuale.

2. Compatti: materiali che possono essere sbriciolati o ridotti in polvere con mezzi meccanici o attrezzi (dischi abrasivi, trapani, frese)
I rivestimenti a spruzzo (floccati) sono in genere friabili; mentre i rivestimenti delle tubazioni sono in origine scarsamente friabili, ma possono diventare friabili a seguito di esposizione nel tempo a fenomeni atmosferici.

I proprietari che individuano nei loro immobili elementi in cemento e amianto devono attivare le procedure relative all'art. 12 comma 5 della legge 257/92 con la consulenza di un tecnico che deve provvedere a:
1) verificare tra il cartaceo della documentazione tecnica del fabbricato se ci sono indicazioni tecniche in merito agli elementi in amianto individuati
2) ispezionare i materiali individuati al fine di verificarne lo stato di friabilità
3) verificare lo stato di conservazione dei materiali friabili al fine di una prima valutazione della eventualità del rilascio di fibre
4) a campionare i materiali sospetti e a inviare i campioni presso un laboratorio autorizzato
5) adottare i provvedimenti relativi a seguito dei risultati delle analisi sui campioni ottenuti
6) affidare i lavori di manutenzione o di rimozione dell'amianto a ditta autorizzata e iscritta all'albo speciale ai sensi dell'art.10 del D.L.vo n° 361 del 31/08/1987, modificato dalla legge n° 441 del 29/10/1987.
7) istruire la pratica della D.I.A. o del permesso di costruire presso l'ufficio Urbanistica secondo quanto previsto dal D.P.R. 06/06/2001 n° 380
La ditta incaricata, al fine della tutela della sicurezza dei dipendenti da utilizzare per i predetti lavori, deve redigere il piano di lavoro e presentarlo allo SPESAL della BAT/1 ai sensi dell'art. 59 bis della legge 626/94 introdotto dal Decreto Legislativo 257 del 25/07/2006 che ha abrogato l'art. 33 e 34 della legge 277 del 15/08/1991.

Se gli elementi in amianto sono solamente oggetto di interventi di manutenzione al fine del mantenimento in sicurezza, il tecnico deve prevedere nella relazione tecnica la frequenza periodica dei successivi interventi di manutenzione e notiziare gli uffici ASL sezione SPESAL e comunali ufficio Ambiente.

Nel caso che l'intervento si conclude con la rimozione degli elementi contenenti amianto, il proprietario dell'immobile deve conservare tra la documentazione tecnica istruita, la copia del formulario di identificazione dei rifiuti, compilato al momento dell'inizio del trasporto dell'amianto rimosso, per il conferimento in discarica.